



**COMUNE DI MARANO SUL PANARO**  
Provincia di Modena

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 3 del 29/01/2021**

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 E SEGUENTI..**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 1 del **29/01/2021** ).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

GALLI GIOVANNI	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	Presente
ADANI ANDREA	Presente
TONDI CHRISTIAN	Presente
TRENTI ADRIANO	Presente
ANCORA MARTINA	Presente
DI PALMA LUCA	Presente
CORSINI FAUSTO	Presente
RINALDINI ARIANNA	Presente
GIANAROLI GIAN LUCA	Presente
LEONELLI VIRGINIO	Assente
BALDACCINI STEFANO	Presente
PIGNATTI ALESSANDRO	Presente

**PRESENTI N. 12**

**ASSENTI N. 1**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 E SEGUENTI.**

*La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art 73 del D.L. 18/2020 e dal provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto "MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19"*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE** la legge n. 160 del 27/12/2019 ha stabilito all'art. 1 comma 738 che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

**PREMESSO INOLTRE CHE:**

- la medesima Legge n. 160/2019 definisce, tra l'altro:
  - all'art. 1 comma 745, *"La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:  
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo."*;
  - all'art. 1 comma 746, la base imponibile per i fabbricati in categoria D senza rendita catastale (valore determinato secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo de comma 3 dell'articolo 7 del DL n. 333/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze) la base imponibile per le aree edificabili (il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche) e per i terreni agricoli (il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135);
  - all'art. 1 comma 747 la riduzione della base imponibile del 50% per:
    - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dal

- regolamento IMU;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- all'art. 1 comma 760, per le abitazioni locatate a canone concordato la riduzione dell'imposta al 75%;
  - la legge 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021) all'art 1 commi 48 e 49 introduce una agevolazione del 50%, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo (senza pertinenze), non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

**TENUTO CONTO CHE** i commi 748 – 754 disciplinano le aliquote base per le diverse fattispecie imponibili e ritenuto opportuno stabilire il prelievo per l'anno 2021 secondo la seguente tabella:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota 2020</b>	<b>Max</b>	<b>Base</b>	<b>Min</b>	<b>Legge 160/2019 art. 1 Comma</b>
Abitazione principale solo per cat. A/1, A/8 e A/9	<b>0,55%</b>	0,60%	0,50%	0,00%	748
Detrazione abitazione principale solo per cat. A/1, A/8 e A/9	<b>200,00</b>				749
Immobili strumentali agricoli	<b>0,00%</b>	0,10%	0,10%	0,00%	750
Beni merce	<b>0,00%</b>	0,25%	0,10%	0,00%	751
Terreni agricoli	<b>0,76%</b>	1,06%	0,76%	0,00%	752
Immobili di categoria A/10, C/1, C/3, C/4 e D nei quali è svolta direttamente, dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento o dal soggetto passivo d'imposta, l'attività d'impresa, esclusi i fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del DL 557/1993	<b>0,96%</b>	1,06%	0,86%	7,60%	753 754
Fabbricati abitativi, immobili locati a canone agevolato (L: 431 del 09/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati ed alle unità immobiliari	<b>0,76%</b>	1,06%	0,86%	0,00%	754

che fanno parte del progetto “affitto sicuro”					
Aree edificabili	<b>0,96%</b>	1,06%	0,86%	0,00%	754
Altri immobili – aliquota ordinaria	<b>1,06%</b>	1,06%	0,86%	0,00%	754

**RITENUTO OPPORTUNO**, nonostante l’assoggettabilità IMU dei fabbricati merce e dei fabbricati strumentali agricoli, mantenere l’esonazione degli stessi per l’anno 2021 come ulteriore misura di contrasto alla grave crisi economica collegata all’epidemia di Covid 19;

**VISTO** l’art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**TENUTO CONTO CHE:**

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;
- il Decreto del Ministro dell’interno del 13 gennaio 2021 il quale dispone che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”* e autorizza per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

**TENUTO INOLTRE CONTO CHE** l’art1 – comma 756 della Legge n. 160/2019, prevede che *“A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze....”* e comma 757 *“....la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa....”*;

**RICHIAMATA** a tal proposito la Risoluzione 1/DF del MEF con la quale si puntualizza che *“Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del Federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

**EVIDENZIATO CHE** ad oggi non è stato emanato il decreto che avrebbe dovuto individuare le fattispecie, definire il modello e le modalità di compilazione e trasmissione dello stesso;

**TENUTO CONTO** che l’oggetto della presente proposta deliberativa è stato esaminato dalla commissione consiliare competente nella seduta del 26 gennaio 2021;

**VISTO** lo statuto comunale;

**DATO ATTO** che la registrazione degli interventi e delle dichiarazioni dei Consiglieri costituisce resoconto della seduta, ex art.75, comma 6, del Regolamento del Consiglio comunale e che ai sensi dell'art 78 comma 6 del medesimo Regolamento essa è depositata presso l'Ufficio di Segreteria comunale e consultabile anche tramite il sito Internet del comune;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

**DATO ATTO** che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art 97. del T.U. Enti Locali;

**Con voti** favorevoli n. 9, contrari n. zero e astenuti n. 3 (Consiglieri Gianaroli, Baldaccini e Pignatti) espressi per appello nominale,

### **DELIBERA**

1. Per le ragioni addotte in premessa, di approvare le aliquote IMU per l'anno 2021 e successivi, confermando le aliquote deliberate per l'anno 2020, secondo il seguente schema:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota 2021</b>	<b>Max</b>	<b>Base</b>	<b>Min</b>	<b>Legge 160/2019 art. 1 Comma</b>
Abitazione principale solo per cat. A/1, A/8 e A/9	<b>0,55%</b>	0,60%	0,50%	0,00%	748
Detrazione abitazione principale solo per cat. A/1, A/8 e A/9	<b>200,00</b>				749
Immobili strumentali agricoli	<b>0,00%</b>	0,10%	0,10%	0,00%	750
Beni merce	<b>0,00%</b>	0,25%	0,10%	0,00%	751
Terreni agricoli	<b>0,76%</b>	1,06%	0,76%	0,00%	752
Immobili di categoria A/10, C/1, C/3, C/4 e D nei quali è svolta direttamente, dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento o dal soggetto passivo d'imposta, l'attività d'impresa, esclusi i fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del DL 557/1993	<b>0,96%</b>	1,06%	0,86%	7,60%	753 754
Fabbricati abitativi, immobili locati a canone agevolato (L: 431 del 09/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente	<b>0,76%</b>	1,06%	0,86%	0,00%	754

individuati ed alle unità immobiliari che fanno parte del progetto “affitto sicuro”					
Aree edificabili	<b>0,96%</b>	1,06%	0,86%	0,00%	754
Altri immobili – aliquota ordinaria	<b>1,06%</b>	1,06%	0,86%	0,00%	754

2. Di dare atto che ai sensi dell’Art. 1 – Comma 767 della Legge n. 160/2019 le aliquote hanno effetto per l’anno di riferimento (2021) a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARTINI MARGHERITA